

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26298 Anno 2016

Presidente: FIANDANESE FRANCO

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udiienza: 12/05/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 01/06/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG ~~dott. Stefano TOCCA~~ Mario Fratelli
che ha concluso per l'annullament del provvedimento
impugnato. -

Udit i difensori Avv.;



Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 1 giugno 2015, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, *"rilevata la nullità del capo d'imputazione contestato, in quanto non emerge in maniera precise compiuta l'origine delittuosa della merce e quindi la contestazione delle illiceità penale del presupposto del fatto penale contestato."* Ha disposto *"la trasmissione degli atti alla locale procura della Repubblica"*.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato affermando il carattere abnorme del provvedimento stesso. In particolare, il ricorrente afferma che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione configura una nullità relativa che, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

3. Il procuratore generale, dottor Mario Fraticelli, ha depositato conclusioni scritte cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.

La nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma primo, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.. È pertanto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi d'ufficio l'invalidità (tra l'altro, nella specie, oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.), atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali. (Sez. 5, Sentenza n. 28512 del 14/05/2014 Rv. 262508; Sez. 6, Sentenza n. 45289 del 08/11/2011 Rv. 250991; Sez. 5, Sentenza n. 712 del 20/11/2009 Rv. 245734; Sez. 6, Sentenza n. 1175 del 09/03/2000 Rv.).

Nella specie la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è stata disposta dopo l'apertura del dibattimento, per cui il provvedimento si pone, a maggior ragione, fuori dei confini, segnati dalla legge, entro cui rilevano le nullità, assumendo le caratteristiche dell'abnormità.

Deve rilevarsi, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si espliciti, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi

consentiti o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603). Esattamente come avvenuto nella specie.

5. Per quanto sopra il provvedimento va annullato con conseguente restituzione degli atti al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovigo per l'ulteriore corso.

Il Collegio delibera che la sentenza sia a motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.